



D.P.R. 30 giugno 1951, n. 1178

Approvazione del regolamento per l'applicazione della L. 24 aprile 1935, numero 740 , concernente l'istituzione del Parco nazionale dello Stelvio.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 novembre 1951, n. 267.

Articolo unico. - È approvato il regolamento per l'applicazione della legge 24 aprile 1935, numero 740 , sul Parco nazionale dello Stelvio, composto di 21 articoli nel testo annesso al presente decreto e visto dal Ministro proponente.

Regolamento per l'esecuzione della legge 24 aprile 1935, n. 740 , che istituisce il Parco nazionale dello Stelvio

1. I confini del Parco nazionale dello Stelvio sono indicati mediante tabelle collocate lungo il suo perimetro con le modalità stabilite dall'art. 45 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , sulla caccia. Le tabelle portano la scritta «Azienda di Stato per le foreste demaniali - Parco nazionale dello Stelvio - Riserva di caccia».

Una tabella con la medesima scritta è collocata all'esterno del palazzo municipale di ciascuno dei Comuni il cui territorio sia compreso in tutto, od in parte, nella circoscrizione del Parco.

2. Per l'osservanza del divieto di manomettere e di alterare le bellezze naturali e formazioni geologiche del Parco sono applicabili le disposizioni previste nella legge 29 giugno 1939, n. 1497 e nel regolamento 3 giugno 1940, numero 1357 .

Delle Commissioni consultive provinciali istituite con l'articolo 2 della legge sopra detta è chiamato a far parte, per la trattazione della materia di cui al comma primo del presente articolo, il funzionario del Corpo forestale preposto all'Amministrazione del Parco e, sulle questioni attinenti alla tutela delle bellezze naturali, le Commissioni sentiranno i pareri dei Soprintendenti ai Monumenti e Gallerie di Trento, di Bolzano e di Sondrio.

In caso di urgenza l'Azienda di Stato per le foreste demaniali o l'Ufficio amministrazione del Parco possono disporre la sospensione delle opere che ritengano pregiudizievoli alla conservazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, dopo la notifica del relativo provvedimento all'interessato, promuoverà la procedura prescritta dalle citate disposizioni di legge, restando ferma la sospensione fino a che la procedura stessa non sia esaurita.

3. Le cave di pietrame (ivi comprese quelle di sabbia, ghiaia, ecc.) possono essere tenute in esercizio da qualsiasi persona, società od ente privato o pubblico soltanto a seguito di autorizzazione da concedersi dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Restano ferme le attribuzioni spettanti al Ministero dell'industria e del commercio in virtù della legge 29 luglio 1927, n. 1443 , sulla disciplina dell'attività mineraria e della legge 30 marzo 1893, n. 184, sulla polizia mineraria.



Il suddetto Ministero procederà nell'esercizio della sua facoltà previ accordi con l'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

4. L'autorizzazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali è richiesta:

- a) per la costruzione, prolungamento o modifica di strade di qualsiasi natura (ivi comprese le mulattiere) nonché di sciovie, slittovie, teleferiche, linee telegrafiche, telefoniche e di trasporto di energia elettrica, accettate solo le statali;
- b) per la costruzione, prolungamento o modifiche di centrali elettriche, di stabilimenti industriali di qualsiasi natura, di rifugi alpini e di fabbricati in genere di particolare importanza che si trovino fuori dell'abitato dei Comuni;
- c) per la modifica totale o parziale del corso dei fiumi, torrenti e rivi.

Le persone, società ed enti privati o pubblici interessati ad ottenere l'autorizzazione debbono presentare domanda, allegando progetti di massima ed esecutivi all'Azienda, la quale, ove ritenga di accogliere la istanza, stabilisce le norme che debbono essere osservate a pena di decadenza, ed eventualmente subordina la concessione dell'autorizzazione a varianti dei progetti.

Tali provvedimenti verranno adottati di concerto, per quanto di competenza, con il Ministero dell'industria e del commercio.

L'esecuzione dei lavori o l'esercizio degli impianti può essere provvisoriamente permesso dall'Azienda, ma in tal caso nessuna pretesa sarebbe ammissibile ove l'autorizzazione non fosse concessa.

L'autorizzazione non è richiesta, quando si tratta di lavori ed impianti disposti ed autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici il quale promuoverà direttamente il parere dell'Azienda.

5. Sono sottoposti all'autorizzazione dell'Ufficio di amministrazione del Parco ed all'osservanza, a pena di decadenza, delle particolari norme contenute nel relativo provvedimento:

- a) l'esecuzione di tagli boschivi di qualsiasi natura ed entità;
- b) i dissodamenti e le trasformazioni di coltura;
- c) la raccolta delle specie vegetali spontanee vegetanti nell'interno del Parco, fuori dei casi di cui al successivo articolo 6, da consentirsi con preferenza alle persone incaricate da Istituti di studio o di medicina;
- d) i rimboschimenti di zone nude.

Le disposizioni sopradette si applicano per tutti i terreni compresi nell'interno del Parco, a qualsiasi proprietario appartengano.

6. L'Amministrazione del Parco determina ogni anno le modalità, le limitazioni ed i divieti per la raccolta delle specie vegetali di cui alla lettera c) del precedente articolo e le località ove la raccolta è permessa.



Tali norme sono pubblicate nell'albo pretorio di ciascuno dei Comuni il cui territorio sia compreso in tutto od in parte nel perimetro del Parco.

7. Avuto riguardo alle peculiari necessità della flora e della fauna l'Azienda può imporre particolari modalità, restrizioni o divieti all'esercizio del pascolo.

Il provvedimento deve essere notificato agli interessati con un mese di preavviso, salvo casi di particolare urgenza, e pubblicato negli albi pretori dei Comuni nei quali deve essere osservato.

8. Per la violazione delle norme dettate negli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento, e delle prescrizioni e disposizioni impartite dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali e dall'Amministrazione del Parco in esecuzione degli articoli medesimi, valgono, in quanto applicabili, l'art. 6 della legge 24 aprile 1935, n. 740 e le altre disposizioni penali vigenti, con salvezza del risarcimento alla Azienda degli eventuali danni e del diritto alla rimessa in ripristino, ove possibile.

9. Il Parco è costituito di diritto in riserva di caccia, a norma dell'art. 87 del testo unico, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e sono ad esso applicabili le disposizioni contenute nel testo unico medesimo.

10. Sono vietate la caccia e l'uccellazione con qualsiasi mezzo nell'interno del Parco, ove non siano autorizzate.

È pure vietato il transito nel Parco con armi, ordigni, strumenti che servono alla caccia od all'uccellazione o con cani da caccia; è permesso tuttavia il passaggio sulle strade statali, provinciali e comunali esistenti nel Parco, purché le armi siano scaricate e smontate o nella loro custodia ed i cani tenuti a guinzaglio.

11. La detenzione di armi, ordigni o strumenti atti alla caccia od all'uccellazione da parte degli abitanti del territorio del Parco dovrà essere comunicata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, all'Amministrazione del Parco, restando fermo l'obbligo della denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza a norma di legge.

L'Azienda o la detta Amministrazione possono, in relazione ai particolari fini della tutela del patrimonio faunistico, provocare dall'Autorità di pubblica sicurezza il divieto di detenzione di dette armi o strumenti anche per singole persone.

12. La detenzione di armi da fuoco di qualsiasi tipo è vietata a coloro che vivono in abitazioni isolate situate oltre i 1800 metri sul mare nonché ai pastori, ai guardiani di armenti e greggi ed ai proprietari e conduttori di rifugi.

L'Amministrazione del Parco può autorizzare la detenzione di dette armi per la difesa della persona o delle cose o del bestiame o per particolari motivi.

L'autorizzazione non dispensa comunque dalla licenza di porto d'armi richiesta dalle leggi vigenti.



13. Chiunque intenda esercitare la caccia, la uccellazione e la pesca nel territorio del Parco, deve ottenerne l'autorizzazione.

Tale autorizzazione, che non dispensa dall'osservanza delle disposizioni e dal possesso delle licenze stabilite dai testi unici sulla caccia e sulla pesca e della licenza di porto d'armi è riservata al prudente giudizio dell'Amministrazione del Parco per i permessi individuali, ed a quello dell'Azienda per la caccia in più persone o alla grossa selvaggina.

L'autorizzazione è data in preferenza alle persone incaricate da università, laboratori, istituti di zoologia, ecc.; e non può essere concessa alle persone che negli ultimi due anni abbiano contravvenuto alle leggi sulla caccia ed alle disposizioni del presente regolamento.

14. Il foglio di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona o delle persone autorizzate, del periodo di tempo cui il permesso è limitato, delle località in cui deve svolgersi la caccia, l'uccellazione o la pesca, della specie faunistica ed eventualmente, per la selvaggina, del numero massimo dei capi da abbattere, delle armi e dei mezzi da usare, dell'eventuale sorveglianza da parte del personale del Parco e di qualsiasi altra modalità che l'Amministrazione del Parco o l'Azienda ritenesse opportuno prescrivere.

La selvaggina uccisa o catturata in dipendenza dell'autorizzazione non può essere asportata dal Parco se non munita di contrassegno da applicarsi all'animale a cura del personale dei posti di custodia o dell'Ufficio di amministrazione del Parco, mediante corresponsione di L. 40 (quaranta) per ogni contrassegno.

La persona che abbia ottenuta l'autorizzazione prevista nell'art. 13 ha la facoltà di uccidere gli animali nocivi, purché li consegni all'Amministrazione del Parco.

15. Salvo autorizzazione che l'Amministrazione del Parco rilascerà caso per caso, i cani di qualsiasi genere debbono essere allontanati dal Parco entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento; caso contrario si procederà ai sensi dell'art. 73 del testo unico sulla caccia, alla cattura del cane ed alla applicazione delle sanzioni ivi previste nei confronti del proprietario o possessore.

Per i cani da guardia resta fermo l'obbligo di non lasciarli incustoditi a distanza maggiore di metri 200 dalle abitazioni o dal bestiame: si applicano, in caso di inadempimento, le penalità previste dall'art. 75 del predetto testo unico e si procede alla cattura del cane.

16. Per i cani catturati, saranno osservate dall'Amministrazione del Parco le disposizioni di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico sulla caccia.

17. La cattura non ha luogo quando il proprietario o possessore del cane sia presente.

18. L'Azienda di Stato per le foreste demaniali, allo scopo di promuovere lo sviluppo del turismo può, d'accordo con l'Azienda di soggiorno e turismo delle zone comprese entro il territorio del Parco, concedere sussidi agli enti o associazioni che svolgono attività sportiva nel territorio stesso.



Sussidi possono essere concessi, per particolari motivi di regolarità ed efficacia del servizio, anche ad imprese di trasporto di persone.

19. La gestione temporanea di boschi e terreni, prevista dall'art. 3 della legge 24 aprile 1935, n. 740 , sarà assunta dall'Azienda previe intese con i Ministeri dell'interno e delle finanze.

Le relative modalità saranno stabilite in appositi contratti da stipularsi con i proprietari.

20. Qualsiasi verbale degli agenti di sorveglianza del Parco per violazione delle norme della legge istitutiva del Parco e del presente regolamento deve essere trasmesso all'Ufficio di amministrazione, che provvede alla tempestiva trasmissione all'autorità competente, e che ha facoltà di eventualmente definire la contravvenzione in via amministrativa nei casi in cui tale definizione è ammessa e di riscuotere le somme stabilite.

21. La Commissione consultiva, prevista dall'art. 8 della legge istitutiva del Parco si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, e in seduta straordinaria ogni qualvolta il presidente ne deliberi la convocazione.